ALLEGATO -B- ALL'ATTO N. 75.230/39.306 DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI COMO.----------

----------S T A T U T O----------

----------TITOLO I----------

----------DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA----------

Art. 1 - Denominazione e sede----------

E' costituita con sede nel Comune di Como la Società Cooperativa denominata:----------

----------"SOCIETA' COOPERATIVA----------

----------FRA I GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI COMO".----------

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.----------

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete alla decisione dei soci.----------

Art. 2 - Durata----------

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.----------

----------TITOLO II----------

----------SCOPO - OGGETTO----------

Art. 3 - Scopo mutualistico----------

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative.-------

Lo scopo della cooperativa è quello di perseguire lo scambio mutualistico tra la cooperativa ed i suoi soci attraverso la realizzazione delle attività di cui al proprio oggetto sociale, affinchè i soci, avvalendosi delle prestazioni e servizi della cooperativa ottengano migliori condizioni rispetto a quelle di mercato.----------

Conseguentemente l'attività della cooperativa è volta a valorizzare l'utilità dei servizi prestati ai soci offrendoli alle migliori condizioni economiche.----------

La Cooperativa può operare anche con terzi.----------

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo.----------

Art. 4 - Oggetto sociale----------

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:----------

a) prendere in appalto, sia da privati che da Enti pubblici, lavori professionali specifici della categoria e distribuire tali lavori fra i propri soci;----------

b) la Società potrà indire convegni culturali inerenti alla professione dei soci per lo sviluppo culturale e di aggiornamento dei soci stessi;----------

c) potrà indire corsi di aggiornamento professionali per i propri soci o per terzi, in forma autonoma o in collaborazione con Enti privati, pubblici o regionali;----------
d) svolgere attività di servizi, terziario avanzato e prende re in appalto sia da privati che da enti pubblici incarichi relativi a organizzazione di convegni, pianificazione economica, controllo di gestione;----------
e) la società inoltre potrà gestire gli immobili di proprietà sociale.----------
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;----------
b) costituire ed essere socia di società per quote e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;----------
c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;----------
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;----------
e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;----------
f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;----------
g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.----------

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, tutte le attività anche di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.----

----------TITOLO III----------

----------SOCI COOPERATORI----------

Art. 5 - Soci cooperatori----------

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.----------

Possono assumere la qualifica di soci ordinari i geometri iscritti agli Albi del Collegio Geometri della Provincia di Como, i praticanti iscritti all'Albo dei praticanti geometri della provincia di Como aventi la capacità di agire e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.----------

Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci ordinari le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento .----------

Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati e coloro che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale.--

Art. 6 - Domanda di ammissione----------

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:--

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;----------

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero);----------

d) l'impegno al versamento, senza indugio, della quota sottoscritta;----------

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;----------

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del contenuto degli artt. 48 e seguenti del presente statuto, nonché di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.----------

Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e) ed f), la ragione so-

ciale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di costituzione, la nazionalità, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.----------
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.----------
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo della quota che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.----------
L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.--------
Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.----------
L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.----------
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.----------
L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.----------
Art. 7 - Obblighi e diritti del socio----------
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:----------
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;----------
- del capitale sottoscritto;----------
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;----------
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;----------
b) a partecipare alla' gestione dell'attività sociale, in particolare usufruendo dei servizi offerti ai soci dalla cooperativa (oppure: attraverso l'acquisto dei beni e dei servi-

zi commercializzati dalla cooperativa);----------
c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;----------
d) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;----------
e) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dalla decisione dei soci e dall'organo amministrativo;----------
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci, che potrà anche recare gli eventuali numeri di telefax ed indirizzo di posta elettronica. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.----------
Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.--
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.--
In particolare i soci sono obbligati a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.----------
I soci, che non partecipano all'amministrazione e che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia ed a loro spese, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.-------
In particolare, il socio che intenda far valere i propri diritti previsti dall'art. 2476 del Codice Civile, dovrà presentare una formale istanza scritta all'organo amministrativo, esclusivamente tramite raccomandata A/R o PEC, indirizzata presso la sede legale della società, indicando data, luogo ed ora dell'accesso presso la sede legale.----------
La comunicazione dovrà essere spedita con un preavviso minimo di dieci giorni dalla data in cui è prevista la verifica. Il giorno di spedizione non viene considerato per il computo dei dieci giorni, mentre viene considerato il giorno di prevista visita.----------

Art. 8 - Perdita della qualità di socio----------
La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.----------
In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.----------
Art. 9 - Recesso del socio----------
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:----------
a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;----------
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;----------
c) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.----------
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.----------
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 48 e seguenti del presente statuto.----------
Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.----------
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.----------
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.----------
Art. 10 - Esclusione----------
L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:----------
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);----------
b) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 10 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;----------
c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;----------
d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;----------

e) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;----------
f) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di liquidazione giudiziale o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;-----
g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;----------
h) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;----------
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 48 e seguenti del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro.----------
L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.----------
Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione----------
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno risolte con le modalità previste negli artt. 48 e seguenti del presente statuto.----------
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.----------
Art. 12 - Liquidazione----------
I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.----------
La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.----------
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.--
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 - quinquies e 2545 - sexies del codice civile la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in

più rate entro un termine massimo di cinque anni.----------
Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.----------
La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.
Art. 13 - Morte del socio----------
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.----------
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.----------
Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati----------
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.----------
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.----------
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.----------
----------TITOLO IV----------
----------SOCI FINANZIATORI E SOCI SOVVENTORI----------
Art. 15 - Soci finanziatori----------
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.----------
Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.----------
Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.----------
I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.----------
Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, che, in proprio o per delega, partecipino a ciascuna decisione.----------
Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipa-

tivi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.--------
Art. 16 - Soci sovventori----------
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.----------
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.----------
Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori----------
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.----------
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5 (cinque) per le persone fisiche e pari a 10 (dieci) per le persone giuridiche----------
Art. 18 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori----------
L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.----------
I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 52, del presente statuto, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:----------
a) l'importo complessivo delle quote dei soci sovventori e/o dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed il loro valore di emissione;----------
b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o finanziatori sulle quote emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del C.C.;
c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;----------
d) il termine minimo di durata del conferimento;----------
e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote salvo quanto previsto al successivo articolo 19;----------
f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 20.----------
Ai soci sovventori che siano anche soci cooperatori spetta un voto qualunque sia l'ammontare del conferimento.----------
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o

rappresentati in ciascuna decisione dei soci medesimi.----------
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.---------
Per esprimere il voto il socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.----------
I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.----------
La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.----------
Art. 19 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori----------
In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero prima di quello delle quote dei soci cooperatori.----------
Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.----------
La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.
I soci sovventori sono obbligati:----------
1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;----------
2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.----------
Art. 20 - Recesso dei soci sovventori----------
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di approvazione del relativo regolamento di cui all'art. 18 del presente statuto.-------
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.----------
Art. 21 - Esercizio del recesso dei soci sovventori----------
Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.---------
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.----------
Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.----------
Art. 22 - Esclusione dei soci sovventori----------
In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo:----------

- quanto previsto all'art. 2466 C.C.;----------
- il caso della cessazione del rapporto mutualistico, nel caso in cui le quote di sovvenzione siano sottoscritte da soci cooperatori;----------
- che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di liquidazione giudiziale o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;----------
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale.----------

----------TITOLO V----------

---------STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI---------

Art. 23 - Strumenti finanziari di debito----------

Con decisione dei soci presa con le maggioranze previste al successivo articolo 35 penultimo comma, la Cooperativa può emettere titoli di debito ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 2483 e 2526 cod. civ.----------

In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 52 del presente statuto, sono stabiliti:----------

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;----------
- le modalità di circolazione;----------
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi che non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 27 lett. d) punto 2;---------
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.----------

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.----------

Art. 24 - Prestiti sociali----------

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. in materia di titoli di debito, gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.----

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 19.7.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.8.2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal "Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche" emanato da Banca d'Italia in data 8 novembre 2016 - Delibera n. 584/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.11.2016 n. 271.----------

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui al-

l'articolo 52 del presente statuto.----------

----------TITOLO VI----------

----------PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE----------

Art. 25 - Patrimonio Sociale----------

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:----------

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:----------

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;----------

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;----------

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;----------

d) dalla riserva straordinaria;----------

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.----------

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.----------

Le riserve, salvo quelle di cui al precedente punto c) avente natura di riserva di capitale, sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.----------

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle quote si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.----------

Articolo 26 - Bilancio di esercizio----------

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.----------

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.----------

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.----------

Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art. 2435 bis C.C..----------

Il bilancio deve tra l'altro indicare:----------
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;----------
- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;----------
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della Comunità territoriale;----------
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi soci.----------
E' fatta salva l'applicazione, verificati i correlati limiti, dell'art. 2435-ter c.c..----------
Art. 27 - Destinazione dell'utile----------
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:----------
a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di Riserva legale;---------
b) per una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;----------
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;----------
d) ad eventuale ristorno in favore dei soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite nel presente Statuto;----------
e) quanto residua alla riserva straordinaria.----------
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge e alla costituzione di sole riserve indivisibili.----------
Art. 28 - Ristorni----------
Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in conformità a quanto disposto dall' art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 142/2001, l'organo amministrativo può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché in forza dell'eventuale regolamento interno approvato con decisione dei soci.----------
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-

tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o decisione dei soci ed eventualmente in apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 52 del presente statuto.----------
I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:----------
- erogazione diretta;----------
- aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;----------
- emissione di quote di sovvenzione a favore di ciascun socio.----------
La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.
Art. 29 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori--------
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.----------
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata o tramite PEC, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.--
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.----------
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.----------
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste negli articoli 48 e seguenti del presente statuto.----------
Art. 30 - Trasferimento delle quote di sovvenzione----------
Salvo contraria disposizione adottata dai soci in sede di emissione delle quote di sovvenzione tali titoli possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.----------
Il socio sovventore che intenda trasferire le proprie quote e/o azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.----
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.----------

Il socio sovventore che intende trasferire i titoli deve comunque inviare al consiglio d'amministrazione una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci della cooperativa. Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 20, del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.----------

Entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.----------

Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i soci devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.--

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.----------

Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione è escluso:----------

a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;----------

b) nei trasferimenti tra fiduciante e la società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria;----

c) nei trasferimenti fra società facenti parte di un unico gruppo societario intendendosi per tali anche le società controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei trasferimenti a società controllanti la società socia, o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa che controlla la società socia.----------

----------TITOLO VII----------

----------ORGANI SOCIALI----------

Art. 31 - Organi sociali----------

Gli organi sociali della Società sono i seguenti:----------

a) l'assemblea dei soci;----------

b) il consiglio di amministrazione;----------

c) l'organo di controllo, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'assemblea dei soci.----------

Art. 32 - Decisioni dei soci----------
Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:----------
a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;----------
b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;----------
c) l'adozione dei regolamenti di cui al successivo articolo 52;----------
d) l'emissione delle quote di sovvenzione e degli strumenti finanziari di debito;----------
e) la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;----------
f) le deliberazioni in merito alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;----------
g) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;----------
h) le decisioni sugli argomenti riservati all'assemblea dal presente statuto;----------
i) l'acquisto e/o il rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2529 del Codice civile.
I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le seguenti decisioni, per le quali è obbligatorio il metodo assembleare:----------
1. quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare comprese le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile;----------
2. quelle per le quali anche uno solo dei soci e/o degli amministratori richieda l'adozione del metodo assembleare;----------
3. quelle previste dall'articolo 2479 comma 2 n.ri 1-2-3 (approvazione bilancio e nomina cariche sociali);----------
4. quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti di cui al successivo articolo 52;----------
5. quelle relative agli argomenti riservati alla decisione assembleare dal presente statuto;----------
6. quelle in merito alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;----------
7. quelle relative alla deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;----------
8. quelle relative all'emissione delle quote di sovvenzione e degli strumenti finanziari di debito;----------

9. quelli inerenti alla messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;----------
10. quelle relative all'acquisto e/o al rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2529 del Codice civile.----------
Art. 33 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta----
Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.----------
La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.----------
Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del Codice Civile indicando:----------
a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;---------
b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;----------
c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;----------
d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.----------
Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.----------
Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.----------
Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti

così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del presente statuto.----------
Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.----------
Art. 34 - Assemblea dei soci----------
L'assemblea dei soci deve essere convocata a cura dell'Organo Amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza.----------
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.----------
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci, con diritto di voto, (in proprio o per delega) e sono presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, e nessuno si oppone, alla trattazione dell'argomento.----------
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all' anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 26 del presente statuto.----------
Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, se nominato, o da tanti soci che esprimono almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.----------
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.----------
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.----------
Le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci devono constare dal verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, nei casi di legge.--
Il verbale deve indicare:----------
a) la data dell'assemblea;----------
b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti

rappresentanti da ciascuno;----------
c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.----------
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.---------
Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del Codice Civile.----------
Art. 35 - Costituzione e quorum deliberativi----------
In prima convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.----------
In seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.----------
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.-----
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.----------
Art. 36 - Intervento in assemblea e diritto di voto----------
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni dalla data di convocazione e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.----------
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.----------
Ciascun socio sovventore avrà il diritto ad un solo voto.-------
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria del socio delegante.----------
La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.----------
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.---------
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.----------
L'assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:----------

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;----------
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;----------
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.----------
I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.----------
Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e in caso di atto pubblico anche dal solo notaio.----------
Art. 37 - Presidenza dell'Assemblea----------
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.----------
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.----------
Art. 38 - Compiti del Presidente dell'Assemblea----------
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.----------
Art. 39 - Consiglio di amministrazione----------
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.----------
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, oppure a soci sovventori purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. I soci sovventori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.----------
Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere no-

minati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.----------
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.----------
Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.----------
L'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all'art. 2476 del codice civile può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta un numero di soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.---------
Art. 40 - Compiti degli Amministratori----------
L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.----------
Art. 41 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo----------
Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.----------
Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.----------
I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti nel Consiglio di amministrazione.---------
Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal presidente.----------
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.----------
Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 e dall'art. 2475 del codice civile, ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.----------
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul ge-

nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.----------

Art. 42 - Convocazioni e deliberazioni----------

L'Organo Amministrativo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.----------

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, PEC, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.----------

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.----------

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e dell'Organo di Controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.----------

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.----------

Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.----------

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:----------

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;----------

2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;----------

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti;----------

4. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Consiglio di amministrazione totalitario) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il

collegamento.----------
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.----------
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori----------
Art. 43 - Integrazione del Consiglio----------
In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.----------
In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata nomina dell'Organo di Controllo, il Consiglio di amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perchè provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.--
Art. 44 - Compensi agli Amministratori----------
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.----------
Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della cooperativa.----------
Ai membri del Consiglio di amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica.----------
In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.----------
Art. 45 - Rappresentanza----------
Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.----------
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.----------
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.----------
La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.-------
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.----------
Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-

guardo.----------
Art. 46 - Organo di Controllo----------
Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un Sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito Registro.--------
Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'Organo di Controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il Collegio Sindacale.----------
I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al Sindaco od ai Sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.----------
Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il Sindaco o i Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.----------
L'Organo di Controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile.----------
Art. 47 - Revisione legale dei conti----------
La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati.----------
Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.----------
I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.----------
----------TITOLO VIII----------
----------CONTROVERSIE----------
Art. 48 - Clausola di mediazione e clausola arbitrale----------
Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del 2010 e s.m.i.----------
Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Como.----------
L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.----------

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.----------
Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.----------
Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.----------
Nell'eventualità in cui la conciliazione abbia esito negativo le controversie saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.----------
La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.----------
La accettazione espressa del contenuto del presente articolo è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione al contenuto del presente articolo.----------
Art. 49 - Arbitri e procedimento----------
Gli Arbitri sono in numero di:----------
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zerozero).----------
Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;----------
b) tre, per le altre controversie.----------
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.----------
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.-----
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.----------
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.----------
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art.

35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.----------
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.----------
Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.-------
Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.----------
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.--
Resta salva l'eventuale diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con i soci finanziatori.----------
----------TITOLO IX----------
----------SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE----------
Art. 50 - Scioglimento----------
La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.----------
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.---------
L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.----------
In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.---------
Art. 51 - Devoluzione patrimonio finale----------
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:----------
1. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo;----------
2. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;----------
3. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.----------
----------TITOLO X----------
----------DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI----------
Art. 52 - Regolamenti----------

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e cooperativa l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 36 comma terzo del presente statuto. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.----------

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso la disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci sovventori, ed i possessori di strumenti finanziari di debito di cui ai precedenti articoli 15, 18, 21 e 23, l'organo amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 35 comma quarto del presente statuto.----------

Art. 53 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione----------

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.----------

Art. 54 - Rinvio----------

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.----------

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.----------

Como, lì 7 ottobre 2026.----------

F.TO ALESSANDRO LURAGHI----------

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO----------

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche.
Si rilascia in carta libera ad uso consentito dalla legge.
Consta di quarantadue facciate debitamente firmate.
Como, li 13 ottobre 2026
File firmato digitalmente dal Dottor CHRISTIAN NESSI notaio in Como.

Firmato digitalmente da CHRISTIAN NESSI
C: IT
O: COMO:80017310139